

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 0098  
Del 10 FEB. 2020

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. L.M. – ex dipendente a tempo indeterminato - Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 3.555,82.
----------	---

**II DIRETTORE GENERALE**

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

- il Sig. L.M. – ex dipendente a tempo indeterminato – collocato in quiescenza per inabilità in data 04/04/2019, giusta determinazione dirigenziale n. 4486 del 15/04/2019, con istanza pervenuta il 09/07/2019 ha chiesto la liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruito alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

**Rilevato** che il Sig. L.M. alla data del 03/04/2019 aveva un residuo ferie di gg. 85 (ottantacinque) (gg. 21/2016; gg. 28/2017; gg. 28/2018 e gg.8/2019) come si evince dalla nota prot. n. 14572/UOR13 del 04/06/2019 del Presidio Ospedaliero Bari Sud Stabilimento "Di Venere";

**Accertato** che nella citata nota il Dott. Francesco Luongo Dirigente Amministrativo f.f. del P.O. "Bari Sud" ha specificato che il Sig. L.M. è stato assente per ricovero ospedaliero e malattia dal 09/01/2019 al 17/03/2019, nonché dal 18/03/2019 al 03/04/2019 ha fruito di giorni di ferie e di permessi ex L. 104/92;

- che con nota prot. n. 258423/UOR13 del 07/10/2019 il Direttore Medico f.f. Dott. Alessandro Sansonetti del P.O. Bari Sud ha specificato che relativamente all'anno 2018 il Sig. L.M. non ha potuto fruire delle ferie poiché "era l'unica figura di Comparto assegnata all'Ufficio Medicina Legale di questa Direzione Medica di Presidio (PP.OO. Di Venere e Fallacara) ovvero l'unico Operatore in grado di evitare la sospensione di un importante servizio, in quanto, a conoscenza anche dello storico dell'ufficio" e svolgeva molteplici attività lavorative esposte nella stessa nota";

**Preso atto** che l'art. 72 del C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità del 21/05/2018 al comma 8 stabilisce che "in caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell'inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 33 comma 10 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti";

**Preso atto** che l'art. 33 del suddetto Contratto al comma 11 stabilisce che "le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1" e al comma 14 stabilisce che "in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo;

**Preso atto** che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere DPF n. 40033 dell'08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 0094806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruito posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui "l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.";

**Considerato** alla luce di quanto esposto:


- che il citato contratto del Comparto Sanità nel disciplinare le ferie pone dei limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle stesse disponendo la loro trasportabilità all'anno successivo non oltre il mese di giugno per esigenze di servizio;

- che, conseguentemente, il Sig. L.M. avrebbe dovuto fruire le ferie residue dell'anno 2016 entro il primo semestre dell'anno 2017 e le ferie residue dell'anno 2017 entro il primo semestre dell'anno 2018;

**Ritenuto**, sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 36 (trentasei) di ferie - relative agli anni 2018 e 2019 - non fruito alla data del collocamento in quiescenza dell'ex dipendente poiché risulta che l'impossibilità a fruirne non è imputabile alla volontà del medesimo; al contrario di non pagare i giorni di ferie residui degli anni antecedenti il 2018, poiché non è stato rispettato l'obbligo di riporto contrattualmente definito;

Il Funzionario Istruttore

Dott.sa Agata Vergari



Il Dirigente Amministrativo Area Gestione Risorse Umane  
Dott. Nicola Zonno

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane  
Dott. Rodolfo Minervini

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa :

**di dare atto** che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, al Sig. L.M. – ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda - spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 36 (trentasei) di ferie - limitatamente agli anni 2018 e 2019 - maturate e non fruite alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

**di corrispondere** - per il tramite dell'Ufficio Trattamento Economico dell'A.G.R.U. - in favore del Sig. L.M. le somme, al lordo delle ritenute di legge, che di seguito si riportano:

- a) € 2.030,88 per monetizzare n. 28 giorni di ferie maturate e non fruite dell'anno 2018;
- b) € 580,25 per monetizzare n. 08 giorni di ferie maturate e non fruite dell'anno 2019;

**€ 2.611,13**

**di imputare** la spesa complessiva di **€ 3.555,82** comprensiva degli oneri ed IRAP, ai seguenti conti:

- € 2.030,88 al Conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;
- € 562,15 al Conto 260.140.00860 – Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;
- € 172,62 al Conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti
  
- € 580,25 al Conto 730.105.00260 – Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Amministrativo a tempo indeterminato
- € 160,61 al Conto 730.105.00270 – Oneri sociali su ferie maturate e non godute Ruolo Amministrativo a tempo indeterminato
- € 49,31 al Conto 760.100.00005 – IRAP su personale dipendente

**di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Economico e all'Ufficio Previdenziale dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza.

